

R.G./C. n. [REDACTED]



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MARSALA

SEZIONE CIVILE

Il Tribunale Ordinario di Marsala, Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott.ssa Piruzza Francescamaria, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa n. [REDACTED] del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente

TRA

[REDACTED] in persona del suo legale rappresentante pro tempore,
rappresentata e difesa dall'Avv. [REDACTED] giusta procura
allegata telematicamente all'atto di citazione;

ATTORE – OPPONENTE

E

[REDACTED]

CONVENUTO - OPPOSTO CONTUMACE

OGGETTO: opposizione a D.I. n. [REDACTED] emesso dal Tribunale di Marsala in data 08/02/2023
nell'ambito del procedimento R.G. n. 174/2023.

MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

1.1. Il presente giudizio verte sull'opposizione proposta da [REDACTED] avverso il decreto ingiuntivo n. [REDACTED] del 08/02/2023 del Tribunale di Marsala con cui le è stato imposto di consegnare a [REDACTED] entro quaranta giorni dalla notifica, i seguenti documenti:

- “1. *Copia del contratto di Mutuo Ipotecario n° [REDACTED] e relativi allegati (Piano di ammortamento – Capitolato – Condizioni generali – Documento di sintesi originario);*
2. *Copia Piano di Ammortamento aggiornato con evidenza delle rate pagate sino alla data odierna;*

3. *Copia del contratto integrale di assicurazione connesso al predetto contratto di Mutuo Ipotecario;*
4. *Copia di tutte le comunicazioni periodiche ex art. 125-bis T.U.B., emesse con cadenza annuale;*
5. *Copia di tutte le quietanze di pagamento”.*

L'opponente ha eccepito, in via preliminare, l'improcedibilità delle domande spiegate dall'odierno opposto nel procedimento monitorio, deducendo il mancato esperimento del procedimento obbligatorio di mediazione previsto dall'art. 5 del D.Lgs. n. 28/2010, nonché l'inammissibilità del ricorso per decreto ingiuntivo ai sensi degli artt. 633 e 634 c.p.c.

Nel merito, ha dedotto l'infondatezza della domanda, assumendo di avere già provveduto alla consegna della documentazione rinvenuta nei propri archivi mediante comunicazione PEC del 26/1/2023, e di essere, altresì, oggettivamente impossibilitata a fornire documentazione inesistente, circostanza questa già comunicata all'opposto con PEC dell'8/3/2023.

Ha, inoltre, evidenziato l'insussistenza di qualsivoglia inadempimento all'obbligazione di consegna della documentazione ultradecennale richiesta, evidenziando che la stessa sarebbe dovuta avvenire, ove esistente, nei locali della Filiale di [REDACTED] in quanto sede di radicamento della relazione fiduciaria intercorrente tra le parti. Ha rappresentato, al riguardo, che l'opposto, successivamente all'inoltro della richiesta documentale, non si è mai recato presso detta filiale per il ritiro della documentazione.

Ha, altresì, dedotto che la richiesta formulata dall'opposto concerneva documentazione bancaria di formazione ultradecennale, in violazione di quanto previsto dall'art. 119, comma quarto, del T.U.B e che il contratto di mutuo oggetto di causa è stato concluso in data 29/04/2008, mentre la richiesta di consegna è stata avanzata in data 25/10/2022, con la conseguenza che il diritto di ottenere la documentazione ai sensi dell'art. 119 T.U.B. poteva avere ad oggetto esclusivamente gli ultimi dieci anni, ossia la documentazione formata successivamente al 25/10/2012, e non anche quella anteriore.

Ha ulteriormente eccepito l'insussistenza del diritto di ottenere copia del contratto di mutuo ai sensi dell'art. 119 T.U.B., in quanto tale documento non costituisce documentazione di formazione bancaria né attiene a singole operazioni, trattandosi invece di documento di carattere generale, espressione di una mera esigenza informativa del cliente. Per analoghe ragioni, ha escluso l'applicabilità dell'art. 119 T.U.B. alle polizze assicurative collegate al finanziamento e al c.d. "piano di ammortamento con evidenza delle rate pagate".

Con riferimento alle quietanze di pagamento ha dedotto che, non trattandosi di documenti rientranti nella categoria delle documentazioni relative a singole operazioni predisposte dalla Banca, la loro predisposizione richiederebbe una complessa attività di *facere* e che, in particolar modo, l'opposto non poteva richiedere in modo indifferenziato tutte le quietanze, dovendo limitare la richiesta a quelle relative a specifiche operazioni, previamente individuate e datate, conformemente a quanto previsto dall'art. 119, comma quarto, T.U.B.

Infine, con riferimento alle comunicazioni periodiche ex art. 125-bis T.U.B., ne ha eccepito la non applicabilità al rapporto *de quo*, trattandosi di contratto di mutuo fondiario di importo pari ad € 150.000,00, dunque estraneo all'ambito di applicazione della disciplina sul credito ai consumatori di cui agli artt. 122 T.U.B. che esclude i contratti di credito di valore superiore a € 75.000,00.

Tutto quanto premesso, ha concluso chiedendo:

“preliminarmente, ritenere e dichiarare l'improcedibilità delle domande spiegate nel procedimento monitorio dal signor [REDACTED], non essendo stato ritualmente esperito il procedimento obbligatorio di mediazione previsto dall'art. 5 del D. Lgs. n. 28/2010; - in via pregiudiziale di rito, ritenere e dichiarare ex art. 633 c.p.c. l'inammissibilità del ricorso per procedimento monitorio e, per l'effetto, dire nullo, annullare o comunque revocare il decreto ingiuntivo opposto;

- nel merito, ritenere e dichiarare l'inesistenza di un inadempimento imputabile ad [REDACTED] dell'obbligazione di consegna di documentazione inesistente e di formazione ultradecennale;

- ritenere e dichiarare l'inesistenza in capo ad [REDACTED] dell'inadempimento all'obbligazione di consegna della documentazione richiesta, anche in relazione al luogo in cui detta consegna doveva essere eseguita ai sensi dell'art. 1182 c.c.

– ritenere e dichiarare la radicale inesistenza in capo all'opposto del diritto fatto valere in monitorio, stante la palese violazione delle norme di cui al combinato disposto dell'art. 119 del Decreto Legislativo n. 385/93 e degli artt. 1182 co. II c.c., 1218 c.c., 1175 c.c. 1176 c.c., 1326 c.c., 1366 c.c. e 1375 c.c. e, per l'effetto, dire nullo, annullare o comunque revocare il decreto ingiuntivo opposto per tutte le ragioni in fatto e in diritto esposte in narrativa;

– accogliere la presente opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. [REDACTED] del Tribunale di Marsala, notificato in data 9.02.2023, e quindi dire nullo, annullare o comunque revocare il detto decreto per i motivi dedotti, che qui si intendono ripetuti e trascritti, e per la mancanza di alcuno dei presupposti di legge per la concessione,

non esistendo né alcuna prova scritta idonea all'emissione del decreto ingiuntivo né alcun titolo costitutivo dell'asserito diritto azionato in monitorio;

- indi, condannare l'opposto al pagamento delle spese di lite ed al pagamento di una somma equitativamente determinata dal Signor Giudice a titolo di responsabilità aggravata ex art. 96 comma 3 c.p.c.”.

1.2. Considerato il sopravvenuto decesso, in data 19/05/2023, del procuratore della parte convenuta opposta (ricorrente in monitorio) successivamente alla notifica dell'atto di citazione (avvenuta in data 16/03/2023) ma prima della costituzione nella successiva fase di opposizione, il Giudice con ordinanza del 10/10/2023 ha dichiarato l'interruzione del processo disponendo, con decreto del 22/11/2023, la riassunzione della causa ai sensi dell'art. 299 c.p.c. e dell'art. 125 disp. att. c.p.c per l'udienza di prima comparizione delle parti ex art. 183 c.p.c. come novellato dalla Legge Cartabia.

Verificata la contumacia del convenuto, nonostante la rituale notifica dell'atto di riassunzione nei suoi confronti, all'udienza del 20/10/2025 il Giudice ha posto la causa in decisione ex art. 189 c.p.c.

2.1. Ciò posto, l'opposizione deve essere accolta in quanto fondata.

Occorre preliminarmente osservare che nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo si assiste ad una inversione solo processuale delle parti, rimanendo invariata invece la posizione sostanziale, sicché si apre un procedimento di cognizione in cui ciascuna delle parti assume la propria ed effettiva naturale posizione, gravando sul creditore opposto, che quindi agisce in veste di attore che ha chiesto l'ingiunzione, l'onere di provare l'esistenza del diritto, e sul debitore opponente, che quindi è colui che resiste al provvedimento monitorio, eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'obbligazione.

Si rende ora necessario chiarire fino a che punto si estenda il diritto del cliente a ottenere la documentazione bancaria e quale sia, di conseguenza, l'esatta entità dell'obbligo della banca di consegnarla.

In materia di esecuzione del contratto la giurisprudenza ha ormai chiarito che la buona fede, discendente dal canone di dovere di solidarietà sociale ex art. 2 della Costituzione, eterointegra il contratto determinando il sorgere di obbligazioni, diverse ed ulteriori, da quelle espressamente previste dal regolamento contrattuale che, però, al pari di quelle, devono essere correttamente adempiute, pena l'inadempimento e il relativo risarcimento del danno.

Come la Suprema Corte ha avuto modo di affermare: *“Tra i doveri di comportamento scaturenti dall'obbligo di buona fede vi è anche quello di fornire alla controparte la documentazione relativa al rapporto obbligatorio ed al suo svolgimento; in materia di contratti bancari, il*

diritto alla documentazione trova fondamento, oltre che negli artt. 1374 e 1375 cod. civ., anche nell'art. 119 TU leggi bancarie il quale pone a carico della banca l'obbligo di periodica comunicazione di un prospetto che rappresenti la situazione del momento nel rapporto con il cliente ed accorda a questi il diritto di ottenere - a sua spese, limitatamente agli ultimi dieci anni, indipendentemente dall'adempimento del dovere di informazione da parte della banca e anche dopo lo scioglimento del rapporto - la documentazione di ciascuna operazione registrata sull'estratto conto" (cfr. Cass. sez. I^a civ. n. 12093/01).

Nello specifico l'art. 119 comma 4 T.U.B. prevede espressamente che *"Il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni. Al cliente possono essere addebitati solo i costi di produzione di tale documentazione."*

La giurisprudenza di legittimità ha più volte chiarito che tale obbligo e, quindi, il corrispondente diritto del cliente, devono essere sempre letti alla luce del canone di buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto, ai sensi degli artt. 1175 c.c. e 1375 c.c., sicché il cliente ha diritto di ricevere la documentazione – e la banca l'obbligo di rilasciarla – nel rispetto del limite decennale previsto dalla norma, ogni volta che ne faccia istanza ed a condizione che abbia fornito alla banca gli elementi minimi indispensabili per consentire l'individuazione dei documenti richiesti, non essendo invece necessaria la specificazione degli estremi del rapporto. Da ciò quindi si desume che l'adempimento dell'obbligazione di cui al comma 4 del menzionato articolo è subordinato all'esercizio da parte del cliente della facoltà riconosciuta dalla legge. Invero, l'art. 119 comma 4 T.U.B. così riconosce al cliente un diritto potestativo che, se non esercitato, rimane nel possibile giuridico.

L'obbligazione, quindi, non può essere eseguita se non in virtù di una espressa e, nei limiti di cui sopra, specifica richiesta da parte del cliente, la sola in grado di attivare la prestazione dovuta dalla banca, non potendosi considerare espressione del canone di buona fede un generico obbligo di consegna di tutta la documentazione inerente ai rapporti contrattuali.

Ciò in primo luogo perché, laddove il legislatore ha voluto che il cliente fosse a conoscenza di determinati documenti, ha imposto specifici obblighi di informazione e di comunicazione a carico della banca come previsto dallo stesso articolo 119 T.U.B. nei primi due commi. In secondo luogo, un siffatto onere di informazione generalizzato e incontrollato costituirebbe un eccessivo aggravio dei doveri di informazione, peraltro con possibilità di rilevarsi anche dannoso per il cliente, giacché è stato dimostrato come il possesso di un eccessivo quantitativo di informazioni non filtrate sia idoneo a generare più opacità di quanto possa farlo

un'informazione specifica e limitata a quanto dovuto o richiesto. Anche per questa ragione il Legislatore, quindi, ha inteso subordinare tale adempimento all'esercizio del diritto legislativamente previsto attraverso la specificazione dei documenti richiesti.

Va osservato, peraltro, che lo stesso Testo Unico Bancario, all'art. 117, dopo aver sancito a pena di nullità l'obbligo della forma scritta dei contratti bancari, impone alla banca di consegnarne un esemplare al cliente. Ne deriva che quest'ultimo ha diritto a ottenere copia del contratto sia al momento della sottoscrizione sia successivamente, qualora ne abbia smarrito l'originale o dichiarare di non averlo mai ricevuto, formulando apposita richiesta di consegna (cfr. Tribunale di Palermo, Sez. V civile, sent. n. 3863 del 22 agosto 2019; cfr. Corte d'Appello di Milano n. 1796/2012).

2.2. Tutto ciò premesso, deve rilevarsi che, nel caso di specie, la documentazione non consegnata e posta a fondamento del provvedimento monitorio risulta inesistente. Ne consegue che il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato.

Nella fattispecie in esame, [REDACTED] con l'istanza del 26/01/2023 ha avanzato richiesta di numero cinque documenti e [REDACTED] ha provveduto alla consegna del primo dell'elenco, ossia del contratto di mutuo ipotecario, rappresentando tuttavia l'impossibilità di fornire gli ulteriori documenti richiesti, non risultando gli stessi nella propria disponibilità (v. doc. 3 allegato); pertanto, nessuna ulteriore obbligazione, al di fuori di quella già adempiuta dalla banca a seguito dell'istanza, può dirsi essere stata generata da questa, dal momento che la destinataria non avrebbe potuto ottemperarvi per via dell'inesistenza dei documenti richiesti sub. 2., 3., e 4., dovendo peraltro ritenersi che il decreto ingiuntivo n. 85/2023 sia stato *inutiliter data*, trattandosi di provvedimento che mai potrebbe essere portato in esecuzione per inesistenza della documentazione oggetto dell'ingiunzione di consegna.

2.3. Ogni ulteriore questione non espressamente trattata non deve intendersi omessa per effetto di un *error in procedendo*, potendo risultare semplicemente assorbita ovvero superata per incompatibilità logico giuridica con quanto ritenuto provato dal giudicante.

La Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza 16 gennaio 2015, n. 642, ha definitivamente riconosciuto la legittimità, per il giudice, di richiamare le argomentazioni svolte dalle parti nel proprio percorso motivazionale, qualora le ritenga idonee a fondare la decisione della controversia.

Per come poi correttamente rilevato dalla parte attrice opponente non sarebbe possibile ammettere un obbligo di consegna di un documento neppure preesistente alla data della richiesta da parte del cliente ma implicante per l'esecuzione dell'obbligo un fare o una complessa attività di rielaborazione dei dati, per esempio relativamente alla ricostruzione

contabile dei pagamenti effettuati dal cliente (quietanze di pagamento o predisposizione di un nuovo piano di ammortamento con riepilogo di tutte le rate pagate) o alla ricerca di altri dati richiesti in relazione all'andamento del rapporto contrattuale. Infatti, lo strumento monitorio è finalizzato ad ottenere la consegna di una cosa determinata già esistente.

L'opposto non poteva richiedere tutte le quietanze, dovendo limitare la richiesta soltanto alle quietanze relative "a singole operazioni", dalla stessa preventivamente individuate e datate, secondo quanto previsto dall'art. 119 T.U.B.

Le polizze assicurative non sono documenti bancari e quindi non vi è un obbligo della Banca di consegna tutelato attraverso lo strumento monitorio.

Ne consegue l'accoglimento dell'opposizione proposta con conseguente revoca del D.I. opposto.

3. Quanto alle spese di lite, la peculiarità della questione di cui si riscontrano precedenti di merito ma non di legittimità, nonché il comportamento della parte convenuta che non si è costituita nel processo relativo alla domanda monitoria inizialmente proposta a mezzo del difensore, poi deceduto, giustificano la compensazione integrale delle spese di lite.

3.1. La parte attrice opponente ha chiesto la condanna della parte convenuta al pagamento delle spese del presente giudizio ai sensi dell'art. 96 c.p.c., deducendo la mala fede processuale dell'opposto e l'abuso del diritto, per non essersi questi mai recato presso la filiale al fine di ricevere, ove esistente, la documentazione richiesta, come previsto dall'art. 1182, comma 2, c.c., né per aver corrisposto i diritti di copia ai sensi dell'art. 119 T.U.B.

Occorre precisare che l'art. 96, comma 1, c.p.c. dispone che il giudice possa condannare la parte soccombente al risarcimento delle spese se risulta che "*questa abbia agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave*", elementi che devono risultare inequivocabilmente dal comportamento processuale.

Nel caso di specie, non emergono elementi tali da far ritenere che il ricorso sia stato proposto con intento dilatorio o con finalità diverse dalla tutela di un diritto ritenuto leso.

La condotta processuale della parte opposta, la quale non si è costituita nella fase di opposizione per proseguire il processo, conferma l'inesistenza di un comportamento in mala fede o di abuso del processo.

Pertanto, alla luce di quanto sopra, non ricorrono i presupposti per l'applicazione della sanzione ex art. 96 c.p.c.

P.Q.M.

Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da [REDACTED] così provvede:

- accoglie l'opposizione proposta e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto n. [REDACTED] emesso dal Tribunale di Marsala in data [REDACTED];
- rigetta la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c.;
- compensa le spese di lite tra le parti.

Marsala, così deciso il 19 novembre 2025

Il Giudice
Francescamaria Piruzza